

Deliberazione n. 35/2012 del 29 novembre 2012

Oggetto: Collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto Musicale P.Mascagni: nuovi requisiti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Ricordato che il personale docente dell'Istituto Musicale "P.Mascagni" di Livorno è disciplinato contrattualmente dal Comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, mentre il personale non docente è contrattualizzato nel comparto Regioni-Autonomie Locali e, pertanto, in materia di accessi alle prestazioni pensionistiche vengono osservate le regole previste per detti comparti;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 21 ottobre 2009 con la quale, ai sensi della normativa in oggetto, è stato stabilito di attuare le seguenti linee di indirizzo in materia di collocamento in pensione del personale dipendente dell'Istituto Musicale "P.Mascagni" di Livorno:

- collocamento in pensione al raggiungimento del 65° anno di età, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e fatto salvo comprovate esigenze di servizio e organizzative che ne consigliano, previa domanda dell'interessato, il trattenimento in servizio per al massimo un ulteriore biennio;

- collocamento in pensione al compimento di 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e previo preavviso all'interessato di almeno 6 mesi dalla data di decorrenza;

Visto l'art. 24 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ed ove, tra l'altro, viene previsto, nei confronti di coloro che maturano i requisiti per il collocamento in pensione dal 1° gennaio 2012, il nuovo requisito anagrafico di 66 anni di età (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) necessario per conseguire la pensione di vecchiaia, ed i nuovi requisiti di anzianità di servizio di 42 anni ed un mese per i dipendenti uomini e 41 anni ed un mese per le dipendenti donne (con adeguamento, in entrambi i casi, dei limiti per l'ulteriore mese aggiuntivo previsto dal 2013 dal comma 10 del menzionato art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per accedere alla pensione anticipata;

Visto, inoltre, il comma 20 del citato articolo 24, che prevede:

“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo”;

Preso atto, pertanto, che i presupposti per l'applicazione degli istituti previsti nel citato art. 72 del D.L. n. 112/2008 nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento sopra indicati;

Visto, altresì, l'art. 9 comma 31 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 che sostanzialmente equipara la concessione dei trattamenti in servizio a nuove assunzioni;

Visto, inoltre, l'art. 1 del D.L. n. 138 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011 con il quale viene ulteriormente valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio, aspetto già evidenziato dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 122/2008;

Tenuto conto, infine, che ai sensi dell'art. 1 comma 16 della D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro prevista dal comma 11 del menzionato articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, è estesa anche per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Ritenuto, quindi, di prendere atto, sulla base delle suesposte normative, dei nuovi requisiti al fine di attuare la normativa prevista all'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima
con votazione unanime espressa in forma palese

d e l i b e r a

1 – di prendere atto dei contenuti del comma 20 dell'art. 24 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, descritti in narrativa, e di prevedere, per il personale dipendente dell'Istituto Musicale "P.Mascagni" di Livorno che matura i requisiti per il collocamento in pensione dal 1° gennaio 2012, quanto segue:

- collocamento in pensione al raggiungimento del 66° anno di età (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita), fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e fatto salvo comprovate esigenze di servizio e organizzative che ne consigliano, previa domanda dell'interessato, il trattenimento in servizio per al massimo un ulteriore biennio;

- collocamento in pensione al compimento di 42 anni ed un mese di anzianità per i dipendenti uomini ed al compimento di 41 anni ed un mese di anzianità di servizio per le dipendenti donne (con adeguamento, in entrambi i casi, dei limiti per l'ulteriore mese aggiuntivo previsto dal 2013 dal comma 10 del menzionato art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita), fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, previo preavviso all'interessato di almeno 6 mesi dalla data di decorrenza;

2 – di non esercitare il collocamento in pensione d'ufficio nei confronti dei dipendenti che al raggiungimento del 66° anno di età anagrafica (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) non abbiano conseguito il requisito minimo di almeno 20 anni di anzianità contributiva al fine di accedere al trattamento pensionistico;

3 – di non esercitare, altresì, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al secondo alinea del punto 1 del dispositivo del presente atto, nei confronti dei dipendenti in possesso di un'età inferiore a 62 anni per i quali opera la penalizzazione legale sul trattamento economico pensionistico ai sensi dell'art. 24 comma 10 del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 6 comma 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14;

4 – di prendere atto dei contenuti di cui all'art. 9 comma 31 del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

5 - di dichiarare all'unanimità, ai sensi dell'articolo 37 – 2° comma dello Statuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

6- di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme previste in materia.